



## STATUTO

### TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI

#### Art. 1 – Visione e Missione

L'“Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per Carta”, in forma abbreviata Assocarta, con sede in Milano è l'Associazione delle imprese con un'organizzazione di tipo industriale che esercitino in Italia attività dirette alla produzione di carta, cartoni, paste per carta e affini. Tra queste sono incluse le imprese che esercitino in Italia attività dirette alla produzione di carta, cartoni e paste per carta e affini, che riciclino nel processo di produzione materiali fibrosi e legnosi e che svolgano attività produttive nel campo della bioeconomia circolare della cellulosa e della carta, così come identificati dai codici Ateco assegnati da Confindustria ad Assocarta stessa.

Assocarta può costituire proprie Delegazioni permanenti e/o propri uffici di collegamento e rappresentanza in Italia e anche all'estero.

Su conforme delibera dell'Assemblea, l'Associazione può aderire ad altre Associazioni, Federazioni od Organizzazioni nazionali che abbiano per scopo la tutela degli interessi generali dell'industria italiana.

Per gli scopi anzidetti, oltre all'azione diretta, l'Associazione può anche aderire, nel suo complesso o per singoli comparti settoriali o di specializzazione, e su conforme delibera del Consiglio Generale, a organizzazioni ed enti nazionali, comunitari e internazionali che si occupino di problemi economici, tecnici, ambientali e sindacali dei settori rappresentati o che comunque presentino interesse per l'industria cartaria.

Assocarta è socio fondatore di CEPI, Confederazione europea delle industrie cartarie.

Assocarta aderisce direttamente o tramite soggetti federativi costituiti insieme ad altre Associazioni (segnatamente la Federazione Carta e Grafica) a Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del Sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un Sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

Assocarta è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta e ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Assocarta realizza la sua missione attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del Sistema confederale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e in altri ambiti, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del Sistema confederale.

A tal fine, Assocarta è impegnata a:

1. valorizzare e ampliare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelle generali del Sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
2. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

## Articolo 2 – Attività istituzionali

Nel quadro delle attività istituzionali del Sistema di cui all'articolo 2 dello Statuto confederale e in raccordo alla propria missione, Assocarta persegue i seguenti scopi:

1. rappresentanza, tutela e assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, sindacale, legale e tributario;
2. ammodernamento e semplificazione del Sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati;
3. stipula di contratti collettivi di lavoro e collaborazione alla risoluzione delle vertenze collettive e individuali;
4. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore;
5. supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
6. informazione, consulenza e assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al Sistema;

7. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente Statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del Sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il Sistema confederale;
8. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale;
9. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
10. la promozione, la proposta e l'elaborazione di standard e linee guida di settore;
11. svolgere opera di conciliazione nell'eventualità di contrasti di interesse tra gli Associati, e dirimere, ove richiesto, le controversie tra gli Associati e terzi, autorità ed enti;
12. promuovere la costituzione e il potenziamento di iniziative in materia di assistenza e di istruzione professionale e di riqualificazione al fine del miglioramento della produzione e delle condizioni di lavoro;
13. stabilire accordi di collaborazione operativi con le Associazioni o Unioni o Sezioni territoriali di categoria al fine di realizzare le più opportune sinergie e di evitare duplicazioni di compiti e servizi.

Su delibera del Consiglio generale, Assocarta ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

Assocarta non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate a una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

## Titolo II - SOCI

### Articolo 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza di Assocarta, possono farne parte le imprese che esercitino in Italia attività dirette alla produzione di carta, cartoni e paste per carta e affini, che riciclino nel processo di produzione materiali fibrosi e legnosi e che, comunque, svolgano attività produttive nel campo della bioeconomia circolare della cellulosa e della carta.

Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento a una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati a integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Assocarta, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi;
- d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Possono altresì aderire, sempre come Soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese di cui ai precedenti commi nonché imprese artigiane e cooperative, in tale secondo caso previo parere favorevole di Confindustria.

Nell'ambito dell'Associazione possono essere costituiti, su conforme deliberazione del Consiglio Generale, Gruppi nazionali di specializzazione merceologica, la cui attività è disciplinata dal seguente articolo 18 del presente Statuto.

Ciascuna impresa associata, sulla base dell'attività da essa esercitata, potrà richiedere di far parte del Gruppo di specializzazione merceologica costituito nell'ambito dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite al riguardo. Ove una stessa impresa espliciti attività plurime comprese in differenti Gruppi di specializzazione merceologica, l'eventuale partecipazione a essi sarà fatta in base a una suddivisione dei dipendenti, come richiesto dalla impresa associata.

Possono inoltre aderire ad Assocarta, in qualità di Soci aggregati, altre realtà imprenditoriali, organizzazioni o Associazioni che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentino elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione/ Federazione. I Soci aggregati sono comunque tenuti a osservare il presente Statuto e ad attenersi alle delibere prese dagli Organi dell'Associazione in quanto compatibili con il loro particolare "status", secondo quanto convenuto all'atto dell'ammissione.

I Soci aggregati non possono far parte degli Organi direttivi dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

I Soci aggregati - per i quali l'Assemblea ordinaria determinerà annualmente un contributo in cifra fissa, non collegato alla dimensione dell'azienda - possono partecipare alle Assemblee dell'Associazione con l'attribuzione di un solo voto consultivo per ciascuna impresa.

I Soci aggregati non sono tenuti al completo inquadramento e agli obblighi conseguenti. Essi hanno gli stessi diritti e obblighi dei Soci effettivi, escluso quanto sopra previsto.

Tutti i Soci effettivi vengono iscritti nel Registro delle imprese di Assocarta e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e a ogni effetto organizzativo l'appartenenza al Sistema confederale anche tramite soggetti federativi costituiti insieme ad altre Associazioni (segnatamente la Federazione Carta e Grafica) di Confindustria.

#### **Articolo 4 – Rapporto associativo**

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e comportamentale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda di ammissione l'impresa richiedente deve indicare le persone designate a rappresentarla nell'Associazione, il ramo dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa e degli stabilimenti, il numero dei dipendenti, il fatturato e quant'altro richiesto dall'Associazione.

Con la stessa domanda di ammissione si aderisce anche alla Federazione Carta e Grafica (d'ora in avanti denominata in breve "Federazione"), senza ulteriori oneri aggiuntivi.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi – trasparenza, integrità, solidità, affidabilità– richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale accoglie a maggioranza semplice e a scrutinio palese le domande di adesione.

La decisione viene comunicata per iscritto al richiedente entro trenta giorni dalla sua adozione.

In caso di deliberazione negativa è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri della Federazione Carta e Grafica, che decideranno in modo definitivo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Con la comunicazione della deliberazione negativa saranno indicate le modalità per il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Il rapporto associativo ha la durata di due anni e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi. Il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello a cui è stata accolta la domanda di adesione.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione Sociale o di forma giuridica non estingue il rapporto associativo.

Il vincolo associativo con i soggetti federativi costituiti insieme ad altre Associazioni (segnatamente la Federazione Carta e Grafica) a Confindustria sorge, vige e termina con quello instaurato con Assocarta e ratificato dalla Federazione.

Assocarta è impegnata a favorire il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del Sistema anche attraverso la stipula di convenzioni di completo inquadramento.

## Articolo 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da Assocarta e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo (ad eccezione di un voto consultivo in Assemblea per ciascuna impresa) e passivo.

I Soci aggregati possono utilizzare i servizi dell'Associazione.

Ciascun socio effettivo, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione ad Assocarta e al Sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il Sistema confederale.

Tutti i soci sono tenuti a osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento di attuazione del presente Statuto, il Codice etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli Organi associativi.

In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Assocarta ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti, nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

## **Art. 6 – Contributi**

All'atto dell'ammissione le imprese associate si obbligano al pagamento di un contributo annuale ordinario e di eventuali contributi speciali finalizzati al finanziamento delle attività dell'Associazione.

Misura, modalità e tempi di riscossione del contributo associativo e degli eventuali contributi speciali sono determinati ogni anno dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio Generale, in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Le imprese associate sono inoltre tenute al versamento di eventuali contributi supplementari e finalizzati, deliberati dal Gruppo merceologico di appartenenza, secondo quanto disposto all'art. 18.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei confronti dei Soci che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento dei contributi e delle quote. I Soci morosi o inadempienti restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

## Articolo 7 – Sanzioni

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri di Federazione nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte dal presente Statuto e dalle pertinenti norme che disciplinano le attività dei Probiviri della Federazione Carta e Grafica, contenute nei rispettivi Statuto e Regolamento.

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 dello Statuto, e tenuto conto del principio che le sanzioni sono rapportate alla gravità delle violazioni, le sanzioni sono le seguenti:

1. censura del Presidente, in forma orale negli Organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
2. sospensione dell'impresa associata dall'elettorato attivo e passivo, deliberata dai Probiviri di Federazione;
3. decadenza dei rappresentanti dagli Organi associativi, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri di Federazione per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso e il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
4. espulsione dell'impresa associata per grave violazione degli obblighi previsti dallo Statuto, deliberata dai Probiviri di Federazione;
5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione degli organi associativi dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

## Articolo 8 – Cessazione della condizione di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, le quali però non esonerano il Socio dagli impegni assunti nei modi e nei termini di cui all'art. 4;
- b) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione e per cessazione dell'attività dell'impresa;
- c) per fallimento dichiarato;
- d) per recesso per giusta causa e per dissenso alle modifiche statutarie;
- e) dopo tre mesi dalla sospensione dei servizi associativi per morosità, qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento di tutte le somme dovute;
- f) per espulsione a seguito di grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto e al Codice etico confederale dichiarata con deliberazione del Consiglio generale adottata con il voto di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Il Presidente promuoverà le necessarie azioni per il recupero di quanto eventualmente ancora dovuto per il periodo di appartenenza all'associazione dalle aziende che perdono la qualità di Socio.

Contro la delibera di cui al precedente punto f) è ammesso ricorso ai Proibiviri della Federazione nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

In ogni caso l'associato non è esonerato dagli impegni assunti a norma dell'articolo 4 del presente Statuto.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del Sistema confederale nonché gli incarichi di rappresentanza esterna ricoperti per conto dell'Associazione.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) per dimissioni entro i termini, recesso per giusta causa ed espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio (periodo di durata del rapporto associativo statutariamente previsto);
- c) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione e per cessazione dell'attività dell'impresa, sino alla data della formale comunicazione da parte dell'impresa stessa;
- d) nel caso di fallimento, sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza;
- e) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall'articolo 26.

## Titolo III – ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

### Articolo 9 – Organi associativi

Sono Organi di Assocarta:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Probiviri di Federazione e Revisori contabili.

### Articolo 10 – Assemblea: competenze e composizione

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Ai fini dell'assegnazione dei voti in Assemblea si procederà nel modo seguente:

- fino all'ammontare del contributo minimo sarà assegnato un voto;
- dal contributo minimo e fino a 10 volte, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo o frazione superiore alla metà;
- da 11 volte il contributo minimo e fino a 100 volte, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12,5%, o frazione superiore alla metà;
- da 101 volte il contributo minimo e fino a 300 volte, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 25%, o frazione superiore alla metà;
- oltre, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 37,5%, o frazione superiore alla metà.

Le imprese non in regola con gli obblighi possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

Nell'inviare la convocazione l'Associazione è tenuta a comunicare all'azienda associata il numero dei voti di cui ha diritto, e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo, e a tenere a disposizione la documentazione relativa.

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro bollato e vidimato; di esso potranno prendere visione solo le aziende al corrente con il versamento dei contributi associativi.

All'Assemblea partecipano anche il Presidente, i Vice – Presidenti e i membri del Consiglio Generale, i Probiviri, i Revisori contabili e il Direttore; essi tutti non hanno diritto al voto, salvo non competano loro quali delegati delle imprese associate.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la nomina del Presidente dell'Associazione e del Consiglio di Presidenza ogni quadriennio dispari, secondo le norme che, rispettivamente, riguardano ciascuno di tali organi;
- b) la nomina dei membri del Consiglio Generale e del Collegio dei Revisori contabili, ogni quadriennio pari, secondo le norme che, rispettivamente, riguardano ciascuno di tali organi;
- c) l'approvazione, su proposta del Presidente, degli indirizzi generali e del programma di attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari;
- d) l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e relative deliberazioni;
- e) la determinazione del contributo associativo annuale, di cui al primo comma dell'articolo 6;
- f) l'approvazione delle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio Generale;
- g) la delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione con verbale redatto da Notaio;
- h) la delibera su quanto viene ad essa sottoposto dal Consiglio Generale e dal Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- i) la facoltà di nominare il Presidente onorario che di diritto partecipa alle riunioni di Comitato di Presidenza e Consiglio Generale senza diritto di voto.

#### **Art. 11 – Assemblea: riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni**

L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 giugno. Si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Generale o il Consiglio di Presidenza lo ritengano opportuno o qualora ne sia fatta richiesta da tanti Soci che dispongano complessivamente di almeno un quinto del totale dei voti spettanti a tutti i Soci, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'invito deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e gli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata e deve contenere le predette indicazioni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida quando siano presenti tanti Soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i Soci.

Non raggiungendosi questo quorum costitutivo, si dovrà indire una nuova convocazione. In tal caso il preavviso è ridotto a 10 giorni e l'Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei voti spettanti ai delegati intervenuti.

Il Socio partecipa all'Assemblea a mezzo del suo Legale Rappresentante o di un suo dirigente. In caso di impedimento può dare delega scritta di rappresentanza ad altra impresa associata con diritto di voto, che non potrà cumulare più di una delega. La possibilità di cumulare più di una delega è ammessa solo all'interno dello stesso gruppo societario.

I sistemi di votazione sono stabiliti di volta in volta e secondo opportunità dal Presidente dell'Assemblea, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applica il successivo art. 26.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea impegnano tutti i Soci anche se dissenzienti, assenti o astenuti, salvo la facoltà di recesso.

Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dello Statuto, l'Assemblea potrà tenersi tramite sistemi di videoconferenza in caso d'urgenza e nei casi di emergenza (esempio sanitaria).

Inoltre, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, potrà essere prevista espressamente anche la partecipazione in videoconferenza.

#### **Art. 12 – Presidente, segretario dell'Assemblea e verbale**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vicepresidente più anziano di età.

All'inizio della riunione il Presidente nomina un Segretario, che può anche essere il Direttore Generale dell'Associazione, e in caso di necessità, due scrutatori per il controllo delle votazioni.

Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale riportato nel libro verbali e sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se designati, dagli scrutatori

#### **Articolo 13 – Consiglio generale: composizione e durata**

Il Consiglio generale è composto da:

1) *i seguenti componenti di diritto:*

- a) il Presidente e i componenti del Consiglio di Presidenza;
- b) tutti i Past President, purché ancora espressione di imprese regolarmente associate e privi di incarichi politici;
- c) il Presidente, o un Vice Presidente a tal fine designato, delle Associazioni o Sezioni Territoriali di categoria, quando sono espressione dell'Associazione;

- d) il Presidente, o un Vice Presidente a tal fine designato, dei Gruppi di specializzazione merceologica;
- e) i Rappresentanti nazionali nei Board e i Presidenti delle Commissioni delle Federazioni europee di settore e nelle Commissioni, designati a tale compito dal Consiglio di Presidenza;
- f) il Presidente della Commissione sindacale sui CCNL di categoria;
- g) il Presidente dell'Associazione per la Formazione dei Tecnici Cartari (AFC);
- h) il Presidente o il Vice Presidente di Comieco e i rappresentanti in Conai, quando sono espressione dell'Associazione;
- i) il Presidente dell'Associazione Tecnica Italiana Cellulosa e Carta (Aticelca);
- j) il rappresentante in Innovhub, quando sia espressione dell'Associazione;
- k) il Presidente del Gruppo Giovani imprenditori, se costituito;
- l) i Presidenti delle Commissioni permanenti, se costituite.

2) *i seguenti componenti elettivi:*

- a) n. 16 Rappresentanti generali eletti dall'Assemblea secondo la procedura indicata nello Statuto;

3) fino a n. 3 componenti nominati direttamente dal Presidente tra rappresentanti di imprese associate che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione. Il loro mandato è coincidente con quello del Presidente che li ha nominati, con possibilità di completamento progressivo, revoca e sostituzione anche in corso di mandato.

I rappresentanti generali sono eletti in Assemblea sulla base di una lista predisposta con la raccolta delle autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Direttore Generale circa il profilo personale e professionale dei candidati e l'adeguata rappresentanza di tutte le articolazioni della base associativa.

Il numero dei candidati deve essere superiore al numero di seggi da ricoprire. Il numero di preferenze che si può esprimere è sempre inferiore ai seggi da ricoprire; il numero massimo di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi. Qualora il numero di preferenze espresso fosse superiore, si riterranno valide le preferenze espresse nell'ordine fino al limite consentito ed adeguatamente evidenziato sulla scheda.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili. I Provirvi di Federazione possono essere invitati alle singole riunioni.

Sono ammessi fino a un massimo di 8 inviti permanenti a rappresentanti di imprese aderenti, senza diritto di voto, proposti dal Presidente.

I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

È ammessa la rielezione allo stesso titolo per due quadrienni consecutivi, successivi a quello della prima elezione.

Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Il Consiglio generale si riunisce, di norma, almeno una volta ogni quattro mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nello Statuto.

#### **Articolo 14 – Consiglio Generale: competenze**

Sono competenze inderogabili del Consiglio Generale:

1. proporre all'Assemblea il Presidente e il suo programma di attività e i Vice Presidenti;
2. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva;
3. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni e utili per il miglior conseguimento dei fini di Assocarta;
4. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
5. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
6. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

1. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statuari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
2. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
3. deliberare sulle questioni di politica economica e industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
4. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
5. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
6. deliberare sulla costituzione nell'ambito dell'Associazione di Gruppi di specializzazione merceologica e sulle norme eventualmente proposte per il loro funzionamento;
7. deliberare sulla costituzione delle Commissioni permanenti e sulle norme eventualmente proposte per il loro funzionamento;
8. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dall'eventuale relativo Regolamento di attuazione.

#### **Articolo 15 – Consiglio Generale: convocazione, riunioni e deliberazioni**

Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte all'anno secondo il calendario annuale delle riunioni stabilito dal Presidente, ovvero quando lo richieda almeno un quarto dei componenti del Consiglio Generale medesimo.

L'avviso di convocazione deve essere spedito anche per via telematica almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima, e deve contenere l'indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione.

Nell'avviso di convocazione del Consiglio potrà essere prevista anche la partecipazione in videoconferenza.

Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e Statuto, il Consiglio Generale potrà tenersi anche tramite sistemi di videoconferenza in caso d'urgenza e nei casi di emergenza (esempio sanitaria).

La riunione è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e i membri del Collegio dei Revisori contabili e dei Probiviri di Federazione. Questi ultimi devono essere espressamente invitati.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale non è delegabile.

Le riunioni del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Ciascun consigliere ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce.

Le votazioni avvengono col metodo discrezionalmente stabilito dal Presidente, ma per le nomine e le deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono fatte constatare dal verbale, redatto per ciascuna riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere il Direttore dell'Associazione.

## **Articolo 16 – Consiglio di Presidenza e Vicepresidenti**

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dal Consiglio di Presidenza composto da 7 Vicepresidenti elettivi, di cui almeno uno in rappresentanza delle piccole imprese.

I Vicepresidenti durano in carica per quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

I Vicepresidenti sono rieleggibili per non più di due mandati quadriennali consecutivi.

Nel caso vengano a mancare durante il quadriennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Su proposta del Presidente, il componente del Consiglio di Amministrazione Innovhub – SSI rappresentante la componente carta, il Presidente o i Vice Presidenti di Comieco rappresentanti le cartiere e i rappresentanti negli organi delle associazioni e federazioni europee (CEPI) possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale.

L'ultimo Past President partecipa come invitato.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vicepresidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della missione e del ruolo dell'Associazione.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

1. stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine dell'Associazione;
2. dirigere l'attività di Assocarta nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllare l'attuazione;
3. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
4. deliberare sulle domande di adesione;
5. istituire eventuali Commissioni o Gruppi tecnici di supporto all'attività propria e dei Vice Presidenti;
6. nominare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
7. sovrintendere alla gestione del fondo comune e approvare la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
8. esercitare, in caso di urgenza, attribuzioni che spettano al Consiglio generale, a eccezione di quelle relative alla designazione del Presidente e alla approvazione delle proposte dei Vicepresidenti, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
9. nominare e revocare il Direttore Generale dell'Associazione;
10. deliberare le sanzioni di sospensione;
11. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dall'eventuale relativo Regolamento di attuazione.

### **Articolo 17 – Commissioni permanenti a carattere consultivo**

Il Consiglio Generale può essere coadiuvato nell'espletamento delle sue funzioni da Commissioni permanenti a carattere consultivo per i settori in cui si articola l'attività fondamentale dell'Associazione.

Le Commissioni consultive, nominate dal Consiglio Generale, esaminano i problemi specifici rientranti nella competenza del rispettivo settore e avanzano eventuali proposte per la loro soluzione. Sugli stessi problemi formulano pareri a richiesta del Consiglio Generale e del Presidente.

I Presidenti delle Commissioni saranno eletti dai membri componenti i rispettivi gruppi.

Il Presidente del gruppo dura in carica due anni e può essere nominato per non più di cinque volte consecutive.

### **Art. 18 – Gruppi di settore**

In seno all'Associazione possono essere costituiti su deliberazione del Consiglio Generale Gruppi di settore.

Ogni gruppo tratterà le questioni interessanti il prodotto o i prodotti di sua competenza: le conclusioni del gruppo dovranno essere comunicate al Presidente il quale, nel caso in cui tali conclusioni non siano state prese all'unanimità, ovvero appaiano in contrasto con interessi di altri gruppi o dell'intera categoria, potrà, entro il termine di 10 giorni, richiedere che vengano sottoposte al Consiglio Generale.

Ogni gruppo fungerà altresì da organo consultivo del Consiglio Generale o e del Consiglio di Presidenza.

Hanno diritto di far parte dei gruppi le imprese fabbricanti i prodotti di competenza dei gruppi stessi in regola con il pagamento dei contributi.

I Presidenti dei gruppi saranno eletti dai membri componenti i rispettivi gruppi. Il Presidente del gruppo dura in carica due anni e può essere nominato per non più di cinque volte consecutive.

Alle assemblee dei gruppi si applicano i principi indicati nell'art. 11.

### **Art. 19 – Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 20, previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

1. la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
2. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi direttivi;
3. la convocazione degli Organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di inerzia;
4. l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
5. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
6. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale

per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

## Articolo 20 – Commissione di designazione

La Commissione è composta da tre membri che devono essere imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con il Presidente e l'ultimo Past President.

La Commissione deve insediarsi almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e con in calendario almeno 2 riunioni di Consiglio Generale antecedenti la data dell'Assemblea chiamata alle elezioni.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane. Tutta la base associativa ha diritto a partecipare alla fase delle consultazioni. La Commissione è impegnata a consultare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di associati.

Il Collegio dei Probiviri di Federazione ne verifica il profilo personale, professionale e associativo e i requisiti richiesti.

Nelle settimane seguenti, la Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati.

Al termine delle consultazioni, la Commissione comunica alle imprese iscritte i candidati emersi e le eventuali autocandidature, con relative linee programmatiche, e può richiedere l'intervento del Collegio dei Probiviri di Federazione per garantire il mantenimento delle modalità di confronto interne al perimetro associativo.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che dichiarino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

La relazione è relativa ai rispettivi programmi di attività dei candidati e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio dei Probiviri di Federazione. Spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso.

La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente designato presenta al Consiglio Generale, in una riunione successiva a quella di designazione, ma antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, la proposta relativa all'elezione di almeno 5 dei 7 Vice Presidenti, membri elettivi del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Laddove la Commissione di designazione verifichi e accerti l'assenza di candidati – previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri confederali – può proporre al Consiglio generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato.

Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti (3/4) dei componenti e il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti.

La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei votanti in Assemblea che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso delle imprese associate in regola con gli obblighi associativi.

## Articolo 21 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri di Federazione e i Revisori contabili.

I Probiviri sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento della Federazione Carta e Grafica.

Detti Probiviri esercitano la loro competenza anche rispetto a Assocarta.

I Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari.

Il Collegio dei Revisori contabili è nominato dall'Assemblea ordinaria degli anni pari in ragione di cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

L'Assemblea designa pure il Revisore che deve presiedere il Collegio.

Almeno un Revisore effettivo e uno supplente devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

In vista della convocazione dell'Assemblea che deve procedere alla elezione dei Revisori, il Presidente dell'Associazione invita le imprese aderenti a far pervenire, per iscritto, la loro candidatura e redige la lista delle candidature.

Ciascun Socio può votare per non più di due candidati effettivi e uno supplente e può designare a Presidente del Collegio dei Revisori uno dei candidati votati.

Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica dell'Associazione e redige la relazione sul bilancio consuntivo annuale.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

I Revisori contabili partecipano senza diritto di voto all'Assemblea e alle sedute del Consiglio generale.

In caso di indisponibilità di uno o due Revisori intervenuta nel corso del mandato si provvederà alla sostituzione con i supplenti.

## **Art. 22 – Disposizioni generali sulle cariche – votazioni – candidature**

Le cariche associative sono riservate, come da Regolamento, ai rappresentanti di imprese inquadrate quali Soci effettivi dell'Associazione e in regola con il pagamento delle quote associative.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia che siano membri del Consiglio direttivo, di amministrazione o Direttori generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

L'accesso alle cariche direttive di Presidenza e Consiglio Generale dell'Associazione è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.

La carica del Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione

La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei Soci, fatte salve quelle riguardanti gli Organi di Controllo.

Tutte le cariche associative sono svolte in maniera gratuita. Le elezioni a tutte le cariche associative devono avvenire a scrutinio segreto.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

I soggetti eletti in sostituzione di coloro che siano cessati dalla carica prima del termine durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista per il sostituito.

Decadono dalle cariche associative coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive.

Per tutte le cariche associative ulteriori elezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari alla durata del mandato consecutivo precedente.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione.

Per le elezioni e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto previa nomina di almeno di due scrutatori. In caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto si deve ripetere la votazione per almeno due volte, dopo di che si ricorrerà alla votazione palese.

Nelle delibere palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

Le votazioni vengono effettuate, nei casi in cui non sia prevista dallo Statuto una forma differente, su liste contenenti un numero di candidati superiori al numero dei seggi da ricoprire, e potrà essere espresso un numero di preferenze che non superi i due terzi dei posti disponibili.

In Assemblea nessuna azienda può ricevere delega se non da una sola altra associata.

Ciascuna azienda, anche in presenza di più rappresentanti in Associazione aventi le caratteristiche di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, potrà essere presente nelle Assemblee con un unico rappresentante portatore di voto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in tema di incompatibilità, i componenti di tutti gli organi direttivi dell'Associazione sono vincolati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento:

- a) della nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale;
- b) dalla formalizzazione e della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale (dalle elezioni europee a quelle circoscrizionali/municipali);
- c) dell'assunzione di incarichi non elettivi di contenuto politico e di posizioni direttive in una formazione politica.

I componenti di diritto dei suddetti organi, nel caso in cui ricorrano tali situazioni sono automaticamente sospesi per la durata dell'incarico politico.

In caso di mancata presentazione delle dimissioni, i Probiviri di Federazione devono dichiarare la decadenza della carica ricoperta, nel termine massimo di 15 giorni; trascorso tale termine intervengono d'ufficio i Probiviri Confederali.

Le previsioni dei precedenti commi sulle incompatibilità con incarichi politici non si applicano alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico.

Per quanto non regolamentato nel presente articolo, si rimanda alla delibera confederale in tema di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici.

Le previsioni del presente articolo si applicano a tutti gli organi dell'Associazione.

## **Articolo 23 – Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

È responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza. Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Il personale dell'Associazione dipende dal Direttore Generale, che può nominare uno o più Vice Direttori.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

## Titolo IV – FONDO COMUNE E BILANCI

### Art. 24 - Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi associativi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e dai beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i Soci, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima dello scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e le direttive per gli investimenti o disinvestimenti di capitale spettano al Consiglio Generale.

Gli atti amministrativi relativi al prelievo dei fondi per l'effettuazione delle spese dovranno essere sottoscritti dal Presidente, o da un suo delegato unitamente al Direttore Generale.

### Art. 25 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, redatti in conformità ai regolamenti confindustriali, vengono predisposti dal Consiglio Generale che li sottopone per l'approvazione all'Assemblea, corredati dalla relazione dei Revisori contabili sull'andamento della gestione.

Il bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente revisionato da società iscritte all'albo Consob o da società e Revisori iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che siano esterni

all'Associazione e deve essere inviato a Confindustria - secondo quanto previsto dalla specifica delibera della Giunta confederale – entro un mese dalla sua approvazione e comunque non oltre il 30 (trenta) settembre di ogni anno.

## **Titolo V – MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglIMENTO**

### **Articolo 26 – Modificazioni statutarie e scioglimento**

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei 3/4 dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

### **Articolo 27 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

## **NORME TRANSITORIE**

Il nuovo Statuto approvato con l'Assemblea del 21 giugno 2024 entra in vigore il giorno successivo, fermo restando le presenti norme transitorie approvate contestualmente e la registrazione presso i competenti uffici.

Non appena possibile, entro l'anno 2024, verrà convocata l'Assemblea per il rinnovo degli organi.

Al fine di ripristinare la periodicità tra elezione organi e rinnovo Presidenza e Consiglio di Presidenza e tenuto conto del rinnovo della Presidenza di Federazione che avverrà nel 2025, l'elezione del Presidente con le nuove regole si svolgerà nel 2026.

Le norme sulla rieleggibilità contenute nello Statuto verranno applicate con l'entrata in vigore del nuovo Statuto nel 2024 e a partire dall'elezione dei nuovi membri nel Consiglio Generale e nel Consiglio di Presidenza.

*Roma, 21 giugno 2024*